



Ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Aprile 2022

Indice

1	Oggetto della procedura di consultazione	3
2	Svolgimento della procedura di consultazione	3
3	Valutazione generale	3
4	Pareri espressi sugli articoli dell'OPreS.....	5
4.1	Art. 2 cpv. 1.....	5
4.2	Art. 2 cpv. 3 e 4.....	5
4.3	Art. 3 cpv. 2 lett. a	6
4.4	Art. 4	6
4.5	Art. 5	6
4.6	Art. 6	6
4.7	Art. 7	6
4.8	Art. 8	6
4.9	Art. 10 e 11	7
4.10	Art. 12	7
4.11	Art. 13	7
4.12	Art. 14	7
4.13	Art. 16	7
4.14	Art. 18	7
4.15	Art. 19	8
4.16	Art. 20	8
4.17	Art. 21	8
4.18	Art. 22	9
4.19	Art. 23	9
4.20	Art. 24	9
4.21	Art. 25	10
4.22	Art. 27	10
4.23	Art. 32	10
4.24	Allegato 1	10
5	Pareri espressi in relazione alla legislazione sugli esplosivi.....	10
6	Osservazioni sulle ripercussioni finanziarie e in termini di personale per i Cantoni	11

1 Oggetto della procedura di consultazione

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea federale ha approvato la legge federale sui precursori di sostanze esplodenti (LPre). La LPre si prefigge di impedire l'uso abusivo di sostanze presenti in molti prodotti di uso quotidiano e che possono essere utilizzate per la fabbricazione di sostanze esplodenti. Disciplina in maniera esaustiva gli obblighi delle persone interessate e i compiti di fedpol nel settore dei precursori di sostanze esplodenti. A livello di ordinanza va specificato quali restrizioni di accesso applicare a quali sostanze e concentrazioni. Occorre inoltre precisare diversi punti relativi al trattamento dei dati, definire nozioni, disciplinare aspetti di diritto procedurale e fissare gli emolumenti. Le disposizioni di esecuzione corrispondenti vanno integrate nella nuova ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti (OPreS). Il progetto comporta anche la modifica di altre ordinanze, in particolare l'ordinanza sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411).

2 Svolgimento della procedura di consultazione

Il 28 aprile 2021 il Consiglio federale ha posto in consultazione presso i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate l'ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti. La procedura di consultazione si è conclusa il 18 agosto 2021. I partecipanti alla consultazione invitati a formulare un parere sono stati 76. In totale sono pervenute 41 risposte (35 partecipanti hanno formulato un parere):

- 21 Cantoni
(**AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**)
- 2 partiti
(**PS, UDC**)
- 6 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e dell'economia
(**pharmaSuisse, scienceindustries, SDV, SKW, UCS, USAM**)
- 6 altre associazioni e istituzioni interessate
(**ACCS, aquasuisse, CCPCS, CDDGP, ComNBC, Raiffeisen**)
- 6 hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi
(**GL, GR, LU, SZ, BA, USI**)

Il presente rapporto è da intendersi come un riassunto dei risultati della consultazione e indica quali disposizioni sono state accolte in modo positivo, negativo o con riserva oppure con eventuali proposte di modifica. Per quanto riguarda i partecipanti alla consultazione (di seguito: partecipanti) che si sono espressi solo su singole disposizioni, si parte dal presupposto che accettino in linea di massima l'avamprogetto e che le loro osservazioni o richieste di modifica riguardino solo le disposizioni oggetto del loro parere. Per le motivazioni dettagliate dei partecipanti si rimanda alla versione originale dei pareri, consultabile all'indirizzo www.fedlex.admin.ch, nella rubrica relativa alle [procedure di consultazione concluse nel 2021](#).

3 Valutazione generale

La netta maggioranza dei partecipanti (30) è favorevole al progetto: 20 Cantoni, un partito, UCS e otto organizzazioni.

- Partecipanti favorevoli senza riserve: 9 (**AR, FR, NW, SH, SO, UR, VS, ZG, Raiffeisen**).

- Partecipanti che avanzano riserve e/o proposte di modifica pur essendo fondamentalmente favorevoli: 21

(AG, AI, BE, BL, BS, GE, NE, OW, SG, TG, VD, ZH, PS, aquasuisse, chemsuisse, CCPCS, CDDGP, ComNBC, pharmaSuisse, SDV, UCS).

Nel complesso, questi partecipanti accolgono con favore il fatto che venga disciplinato l'uso dei precursori di sostanze esplodenti, giudicandola una misura importante nella lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. Considerano inoltre appropriato prevedere l'accesso alla banca dati delle autorizzazioni per i servizi cantonali competenti in materia di armi ed esplosivi nonché per gli organi di polizia incaricati di effettuare controlli. Diversi partecipanti sottolineano l'importanza di garantire che tutte le autorità cantonali interessate abbiano accesso al sistema d'informazione sui precursori. Ritengono che le modifiche all'OEspl, in particolare l'introduzione di motivi d'impedimento personali per il rilascio di autorizzazioni, contribuiscano a garantire un'applicazione uniforme della legislazione e una certezza giuridica nel settore degli esplosivi.

In merito ai controlli dei punti vendita di precursori, alcuni partecipanti segnalano un potenziale di sinergia con i controlli cantonali nel settore degli agenti terapeutici e dei prodotti chimici. Per diversi Cantoni e organizzazioni non è tuttavia possibile stabilire in che misura i servizi cantonali preposti ai controlli su prodotti chimici potranno effettuare questi controlli e il carico di lavoro che ne deriverà. Molti chiedono pertanto che nell'OPreS venga precisato che fedpol è competente per i controlli dei punti vendita di precursori e che può delegare tale compito solo in determinati casi ai servizi cantonali preposti ai controlli di prodotti chimici (cfr. commenti all'art. 22 AP-OPreS).

PS è a favore di misure volte a prevenire e contrastare il terrorismo, a condizione che apportino un beneficio reale alla popolazione in termini di sicurezza assicurando allo stesso tempo che gli utilizzatori privati di precursori non siano troppo limitati a causa delle nuove disposizioni più stringenti. Ritiene che le restrizioni di accesso previste lascino un margine di manovra sufficiente per ammettere eccezioni e che anche i negozi specializzati siano coinvolti in modo soddisfacente. A suo parere, le disposizioni differenziate comporteranno un onere supplementare in termini finanziari e amministrativi per la Confederazione e i Cantoni. PS sostiene in particolare l'armonizzazione della LPre e dell'OPreS con la normativa UE.

Il progetto è invece respinto da cinque partecipanti (TI, UDC, USAM, scienceindustries, SKW).

TI è del parere che le limitazioni introdotte dalla legislazione sui precursori di sostanze esplodenti non siano sufficienti a prevenire l'uso abusivo dei precursori nella pratica. Ritiene inoltre che non siano disciplinati alcuni aspetti importanti, come l'accessibilità ai luoghi di vendita e di stoccaggio. A suo avviso sarebbe ad esempio auspicabile limitare in alcuni casi l'accesso a classi di prodotti chimici piuttosto che a composti specifici.

L'**UDC** sottolinea che il rischio maggiore di un uso abusivo dei precursori non è rappresentato dai cittadini svizzeri, bensì da gruppi inclini alla violenza provenienti da altri contesti culturali. Vede con occhio critico anche il recepimento categorico delle norme UE, soprattutto se l'esecuzione dell'atto risultante, in questo caso l'ordinanza, comporta costi aggiuntivi per le aziende interessate. Allo stesso tempo, ritiene che, per monitorare tale esecuzione, la Confederazione dovrebbe sostenere costi nell'ordine di milioni di franchi che ricadrebbero poi sui contribuenti.

L'**USAM** respinge l'attuale versione dell'OPreS in quanto le disposizioni introdotte andrebbero al di là della legge. **scienceindustries**, **USAM** e **SKW** chiedono che la legislazione svizzera non venga adeguata in automatico in funzione dell'evoluzione del diritto UE e vedono con occhio critico una simile armonizzazione ritenendola fine a se stessa. Chiedono eventualmente che le misure introdotte con l'ordinanza si limitino alle sole relazioni d'affari tra imprese e privati opponendosi espressamente a una successiva estensione del loro campo di applicazione alle attività tra imprese con nuovi obblighi di vasta portata per le aziende, come è avvenuto recentemente nell'UE. Sostengono infine che l'allegato 1 possa essere modificato soltanto previa consultazione dei rappresentanti del settore economico interessati.

I partecipanti che seguono hanno espresso osservazioni di carattere generale.

CCPCS e **CDDGP** si chiedono, proprio come **TI**, se le misure previste siano sufficienti a raggiungere gli obiettivi dichiarati. A loro avviso, non sono stati disciplinati alcuni aspetti importanti, come l'accessibilità ai luoghi di vendita e di stoccaggio. Ritengono inoltre auspicabile che vengano stilati sistematicamente rapporti sugli eventi sospetti, senza però andare ad aumentare eccessivamente il carico di lavoro supplementare.

pharmaSuisse osserva che la possibilità di adeguare rapidamente l'elenco dei precursori soggetti a restrizioni di accesso permette di rispondere in maniera appropriata agli sviluppi della pratica professionale. Precisa che l'elenco andrebbe sempre adeguato d'intesa con le associazioni interessate e che questo punto andrebbe specificato nell'ordinanza. A suo parere le procedure amministrative per le segnalazioni di eventi sospetti dovrebbero essere il più semplici possibile nella pratica per poter essere applicate senza difficoltà da parte dei punti vendita. Le modifiche previste mostrano che le farmacie, le drogherie e altri negozi specializzati sono riconosciuti come partner affidabili e che il personale specializzato lavora con professionalità e non unicamente a fini di lucro. Mettono inoltre in luce la necessità di offrire consulenze su come utilizzare correttamente le sostanze chimiche.

aquasuisse riconosce i vantaggi in materia di sicurezza garantiti dalla nuova normativa, ma non nasconde che quest'ultima comporterà per il settore economico e i membri di **aquasuisse** oneri amministrativi supplementari accompagnati da spese aggiuntive e compiti di informazione destinati alla clientela che non potranno essere conteggiati del tutto nei prezzi. Per questo motivo ritiene fondamentale che sia soltanto un organismo a farsi carico delle procedure di informazione dei clienti, di identificazione dei clienti nel portale online di **fedpol**, nonché della registrazione delle forniture di sostanze il cui accesso è soggetto ad autorizzazione. Chiede dunque che il progetto di ordinanza venga modificato affinché il negozio che deve comunque procedere all'identificazione dei clienti nel portale online di **fedpol** prima di poter vendere loro sostanze il cui accesso è soggetto ad autorizzazione possa anche richiedere le autorizzazioni di acquisto a nome e per conto dei clienti in questione.

ComNBC osserva che l'OPreS disciplina in maniera generale le modalità di messa a disposizione sul mercato e di dispensazione dei precursori di sostanze esplosive. Ritiene invece auspicabile che vengano introdotte anche disposizioni volte a rafforzare la sicurezza dei prodotti chimici nei depositi (p. es. contro il furto).

4 Pareri espressi sugli articoli dell'OPreS

4.1 Art. 2 cpv. 1

AG chiede di inserire anche l'acido solforico nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di accesso conformemente alla normativa UE. Sostiene che le argomentazioni avanzate nel rapporto esplicativo non siano convincenti. **NW** accoglie invece con favore il fatto di non includere nell'elenco l'acido solforico proprio per le motivazioni addotte nel rapporto esplicativo. **BE**, **NW**, **CDDGP** e **CCPCS** sono favorevoli all'introduzione del livello di accesso «accesso vietato» e della possibilità di concedere autorizzazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 10 LPre.

4.2 Art. 2 cpv. 3 e 4

AG, **NE**, **chemsuisse** e **ACCS** approvano il fatto che i requisiti per un accesso facilitato tramite negozi specializzati siano definiti in maniera chiara e trasparente.

TI, **CDDGP**, **CCPCS**, **scienceindustries**, **USAM** e **SKW** chiedono di prevedere in una lettera c il riconoscimento da parte di **fedpol** di altri tipi di negozi specializzati alla pari di quelli menzionati alle lettere a e b. Secondo **scienceindustries**, **USAM** e **SKW** è necessario che si consultino anche i punti vendita del fai da te e di prodotti per il giardinaggio, la catena Landi e i negozi di prodotti chimici e che si chieda il loro parere in caso di modifiche previste all'allegato 1.

SDV si dice favorevole al fatto di prevedere che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) consulti previamente le organizzazioni dei negozi specializzati (drogherie e farmacie) in caso di modifiche alle restrizioni di accesso ai precursori. Precisa inoltre che all'articolo 2 capoverso 4 lettera b si potrebbe ricorrere al singolare «drogheria con autorizzazione cantonale».

4.3 Art. 3 cpv. 2 lett. a

AI chiede che siano esclusi dalle restrizioni di accesso anche i medicinali non soggetti ad autorizzazione e propone la formulazione seguente: «Sono esclusi dalle restrizioni di accesso di cui all'articolo 3 capoverso 4 LPre: a. i medicinali per uso umano e veterinario *di cui all'articolo 9 della legge sugli agenti terapeutici (LATER)*».

4.4 Art. 4

BE, CDDGP e CCPCS approvano la possibilità proposta di presentare le domande di autorizzazione di acquisto per via elettronica e di procedere al loro trattamento amministrativo online. Secondo **TG** l'ammontare degli emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione presentate per via elettronica o per posta dovrebbe essere identico. Anche nel settore della legislazione sulle armi, ad esempio, l'importo è lo stesso. **scienceindustries, USAM e SKW** chiedono di modificare l'articolo specificando che le domande possono essere presentate tramite il portale online di fedpol oppure per posta. Il rapporto esplicativo prevede infatti anche la possibilità di presentarle per posta.

4.5 Art. 5

SG suggerisce, conformemente ai principi di minimizzazione dei dati e di proporzionalità, di rinunciare a rilevare i dati relativi ai luoghi di nascita e di origine, alla cittadinanza e al numero d'assicurato AVS, in quanto non si tratta di informazioni necessarie per garantire un'identificazione sufficiente.

scienceindustries, USAM e SKW fanno notare che il numero d'assicurato AVS non è esplicitamente menzionato nella LPre e andrebbe dunque stralciate dalla disposizione. Sono inoltre del parere che per valutare le domande di autorizzazione di acquisto sarebbe importante avere informazioni sul precursore in questione e sul suo uso previsto; a tale riguardo chiedono di aggiungere due nuovi capoversi (3 e 4).

4.6 Art. 6

Nel capoverso 2 **AG** chiede di adottare una regolamentazione simile a quella prevista dalla legge federale sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) secondo cui i piccoli utilizzatori ottengono permessi d'acquisto per prodotti chiaramente definiti che devono essere acquistati e utilizzati entro tre mesi (art. 12 e 13 LEspl). Trascorso questo termine devono restituire al venditore gli esplosivi inutilizzati oppure ottenere un nuovo permesso d'acquisto (art. 13 cpv. 2 LEspl).

scienceindustries, USAM e SKW chiedono di specificare i criteri da applicare per stabilire i casi eccezionali per i quali è possibile rilasciare un'autorizzazione di acquisto per un periodo più breve.

4.7 Art. 7

scienceindustries, USAM e SKW ritengono sufficiente procedere a una verifica una volta all'anno. Chiedono quindi di modificare l'articolo come segue: «[...] ma al più tardi 12 mesi dopo il rilascio o dopo l'ultima verifica dell'autorizzazione».

4.8 Art. 8

scienceindustries, USAM e SKW chiedono che il capoverso 2 venga riformulato in modo tale che l'utilizzatore debba «precisare» e non «comprovare» l'uso previsto indicato del precursore. Inoltre, segnalano un errore di numerazione del capoverso 3 nel testo tedesco e suggeriscono di modificare il capoverso 4 come segue: «Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli 4–7».

4.9 Art. 10 e 11

GE, CDDGP e CCPCS propongono di riformulare l'articolo 10 capoverso 2 come segue: «La verifica dell'identità per la fornitura di un precursore accessibile su autorizzazione secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera b LPre o a cui è vietato l'accesso secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c LPre va eseguita mediante un documento d'identità ufficiale *in corso di validità*».

Per quanto riguarda gli articoli 10 e 11, **SDV** osserva che le procedure per richiedere l'accesso elettronico al sistema d'informazione di cui all'articolo 21 LPre e per registrare la fornitura di precursori a utilizzatori privati dovrebbero essere tali da consentire alle drogherie di registrare i dati necessari in breve tempo, con il minor onere amministrativo possibile e senza infrastrutture aggiuntive. SDV si dice disponibile a fornire indicazioni su come rendere l'implementazione il più semplice e praticabile possibile. Secondo **scienceindustries, USAM e SKW**, l'ordinanza non definisce quali altri metodi equivalenti di verifica dell'identità dell'utilizzatore privato potrebbero essere utilizzati e chiedono che tali metodi vengano elencati in un nuovo capoverso 5.

4.10 Art. 12

AG, BL, NE, OW, TI, VD, chemsuisse, CDDGP, CCPCS, ComNBC e ACCS chiedono che l'informazione di cui all'articolo 15 LPre venga obbligatoriamente apposta sul prodotto stesso mediante contrassegno (etichetta), le cui caratteristiche grafiche devono essere definite da fedpol. Di conseguenza, le lettere b e c andrebbero stralciate. Ritengono che questa soluzione semplificherebbe i lavori di attuazione in modo notevole.

scienceindustries, USAM e SKW chiedono inoltre di modificare l'articolo aggiungendo che per le sostanze il cui accesso da parte degli utilizzatori privati è limitato o vietato conformemente all'allegato 1, l'informazione di cui all'articolo 15 LPre debba essere indicata sul prodotto stesso o su un altro documento di accompagnamento (cfr. proposta di modifica nel parere). Ritengono che nell'ordinanza vada illustrato, con alcuni esempi, quali altri documenti di accompagnamento sono accettati da fedpol. A loro avviso risulterebbe più facile attuare le disposizioni dell'ordinanza se venisse specificato per quali sostanze deve essere fornita questa informazione.

4.11 Art. 13

Per garantire la parità di trattamento degli utilizzatori privati, **scienceindustries, USAM e SKW** chiedono di prevedere la possibilità di aprire un conto utente personale anche per posta, senza che sia necessario indicare un indirizzo e-mail o un numero di cellulare.

4.12 Art. 14

SDV si dice favorevole all'autenticazione tramite il numero GLN (*global location number*) delle drogherie (e delle farmacie) che forniscono precursori, così come indicato nel rapporto esplicativo. Per illustrare meglio questa disposizione, **scienceindustries, USAM e SKW** chiedono di apportare alcune precisazioni al testo (cfr. proposta nel parere).

4.13 Art. 16

BE, CDDGP e CCPCS approvano la possibilità proposta di presentare le domande di autorizzazione di acquisto per via elettronica e di procedere al loro trattamento amministrativo online.

4.14 Art. 18

TI, VD, CDDGP e CCPCS si dicono favorevoli al fatto che le autorità cantonali competenti in ambito di armi ed esplosivi possano accedere al sistema d'informazione per esaminare eventuali motivi d'impedimento.

ZH, CDDGP, CCPCS e UCS sottolineano che anche i servizi forensi potrebbero necessitare di tale accesso per adempiere i loro compiti in determinati settori. Ciò vale in particolare per l'Istituto forense di Zurigo (FOR) il quale svolge numerosi compiti su mandato di organizzazioni partner nazionali e internazionali. Secondo questi partecipanti, si dovrebbe concedere ai collaboratori del FOR l'accesso al sistema d'informazione sui precursori per scopi ben precisi. Considerato che a partire dal 1° gennaio 2022 il FOR diventerà un ente autonomo di diritto pubblico del Cantone e

della città di Zurigo, i collaboratori non potranno appellarsi all'articolo 19 D-OPreS. Viene chiesta la modifica degli articoli 18 e 19 D-OPreS, degli allegati 1 e 2 e dell'ordinanza JANUS in modo da concedere l'accesso al sistema d'informazione sui precursori ai servizi forensi indipendentemente dalla loro forma organizzativa.

4.15 Art. 19

BE, CDDGP e CCPCS approvano l'accesso previsto per le polizie cantonali nonché la possibilità proposta di presentare le domande di autorizzazione di acquisto per via elettronica e di procedere al loro trattamento amministrativo online. Secondo **SG** non è chiaro perché le polizie delle città di Zurigo e Winterthur siano gli unici organi comunali a necessitare dell'accesso al sistema d'informazione sui precursori. Chiede pertanto che questo loro diritto di accesso venga stralciato. **ZH e UCS** sottolineano che anche i servizi forensi potrebbero necessitare dell'accesso al sistema per adempiere i loro compiti in determinati settori. Ciò vale in particolare per l'Istituto forense di Zurigo (FOR) il quale svolge numerosi compiti su mandato di organizzazioni partner nazionali e internazionali. Secondo questi partecipanti, si dovrebbe concedere ai collaboratori del FOR l'accesso al sistema d'informazione sui precursori per scopi ben precisi. Considerato che a partire dal 1° gennaio 2022 il FOR diventerà un ente autonomo di diritto pubblico del Cantone e della città di Zurigo, i collaboratori non potranno appellarsi all'articolo 19 D-OPreS. Chiedono che gli articoli 18 e 19 D-OPreS, gli allegati 1 e 2 e l'ordinanza JANUS siano modificati in tal senso.

4.16 Art. 20

AG, BL, NE, OW, TI, VD, chemsuisse, CDDGP, CCPCS, ComNBC e ACCS chiedono di modificare questa disposizione in modo che, su richiesta, le autorità cantonali competenti possano informarsi se una persona o un'istituzione è in possesso di un'autorizzazione di acquisto ai sensi dell'articolo 6 AP-OPreS o di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'articolo 8 AP-OPreS e se un punto vendita è autorizzato a fornire precursori a utilizzatori privati ai sensi dell'articolo 14 AP-OPreS. Durante le normali attività di verifica ai sensi della legislazione sui prodotti chimici, è possibile che venga rilevata la presenza di sostanze contemplate nell'allegato 1 AP-OPreS presso un punto vendita o un utilizzatore, anche presso punti vendita non autorizzati a fornire tali sostanze secondo l'articolo 14 AP-OPreS. Questi partecipanti ritengono opportuno che l'autorità che scopre tali sostanze possa informarsi facilmente presso fedpol se la persona o il rivenditore interessato sono in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate da fedpol. Questo indipendentemente dal fatto che una transazione corrispondente sia stata registrata nel sistema. **scienceindustries, USAM e SKW** ritengono che questa disposizione possa essere mantenuta nella sua forma attuale, fermo restando che venga tenuto conto delle precisazioni richieste all'articolo 14 AP-OPreS.

4.17 Art. 21

Per quanto riguarda la lettera a, **AG** chiede di adottare una disposizione analoga all'articolo 117h capoverso 1 OEspl e di prevedere quindi una durata di conservazione di dieci anni per i dati sulle autorizzazioni e i dati sullo scambio di segnalazioni e informazioni. Per la lettera c chiede che il termine di cancellazione per le informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti che non hanno comportato l'adozione di misure (di 15 anni secondo l'OPreS) e quello per le informazioni sulle segnalazioni di eventi sospetti che hanno condotto all'adozione di misure (di 30 anni secondo l'OPreS) vengano ridotti in maniera proporzionata rispetto ai periodi di cancellazione delle sentenze penali registrate. **AG** chiede infine che i termini previsti alla lettera e per le sentenze registrate nel sistema d'informazione sui precursori non superino quelli fissati nel casellario giudiziale. **BL e SG** ritengono che i termini di cancellazione siano molto lunghi e chiedono di analizzare in maniera critica la loro adeguatezza. Per **SG** non è inoltre chiaro a partire da quando inizi a decorrere il termine di cancellazione. **BE, CDDGP e CCPCS** approvano la possibilità proposta di presentare le domande di autorizzazione di acquisto per via elettronica e di procedere al loro trattamento amministrativo online. **scienceindustries, USAM e SKW** si dicono a favore di una durata di conservazione uniforme di dieci anni rinviando a tale riguardo al Codice delle

obbligazioni (CO; RS 220), all'ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) e all'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1).

4.18 Art. 22

AG, AI, BL, NE, OW, TG, TI, VD, chemsuisse, CDDGP, CCPCS, ComNBC e ACCS chiedono che nell'articolo venga indicato chiaramente che fedpol è competente per i controlli nei punti vendita e propongono alcune formulazioni in tal senso. In virtù dell'articolo 28 capoverso 3 LPre, fedpol è competente per l'esecuzione di controlli a campione. Per questi partecipanti occorre tenere conto di questo aspetto quando si applica la legge e del fatto che fedpol può incaricare soltanto puntualmente i Cantoni di effettuare controlli. **BS, SDV e ACCS** sottolineano che in diversi Cantoni il diritto in materia di prodotti chimici viene eseguito secondo processi accreditati e che non sarebbe possibile effettuare in blocco ulteriori attività di controllo sulla scorta di basi giuridiche diverse dalla legislazione sui prodotti chimici. Inoltre, sarebbe problematico se con questa disposizione la Confederazione andasse a intaccare l'autonomia esecutiva dei Cantoni. Questi partecipanti ritengono che la Confederazione dovrebbe lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere in merito alla competenza in materia di controlli presso i punti vendita secondo l'articolo 28 capoverso 3 LPre. I controlli aggiuntivi di fedpol in relazione al rispetto delle disposizioni in materia di registrazione, autorizzazione e fornitura di precursori dovrebbero essere svolti nel quadro delle ispezioni cantonali già esistenti. A loro avviso, ogni controllo aggiuntivo implicherebbe soltanto un onere amministrativo maggiore. Per questi partecipanti la disposizione dovrebbe essere quindi riformulata (cfr. proposte di riformulazione nei pareri). **AG, AI, BL, NE, OW, TG, chemsuisse e ACCS** chiedono inoltre che vengano messi a disposizione gli strumenti necessari per l'esecuzione. Vorrebbero che venisse definito se il rapporto deve essere prima inviato al punto vendita che è stato sottoposto a controllo con successiva copia a fedpol oppure il contrario. Ritengono che andrebbero consultati i servizi d'esecuzione cantonali in merito alla messa a punto di questi rapporti. **AG, NE, TG, VD, chemsuisse, CDDGP e CCPCS** affermano che dalla documentazione posta in consultazione non è possibile evincere con precisione l'onere supplementare per i Cantoni legato ai controlli previsti. Alcuni partecipanti chiedono di indennizzare i Cantoni per l'espletamento di queste attività. **scienceindustries, USAM e SKW** precisano che questa disposizione può essere mantenuta nella sua forma attuale, fermo restando che venga tenuto conto delle precisazioni richieste all'articolo 14 AP-OpreS.

4.19 Art. 23

Secondo **TG** l'ammontare degli emolumenti riscossi per il trattamento di domande di autorizzazione presentate per via elettronica o per posta dovrebbe essere identico. Anche nel settore della legislazione sulle armi, ad esempio, l'importo è lo stesso. **scienceindustries, USAM e SKW** chiedono di ridurre drasticamente gli emolumenti (cfr. proposte nei pareri), di trattare allo stesso modo le domande presentate per via elettronica e per posta e di esplicitare nell'ordinanza cosa s'intende per «altre decisioni». Come motivazione adducono il rischio concreto di spingere gli utilizzatori privati verso l'illegalità. Inoltre, a loro parere sarebbe necessario evitare differenze di trattamento tra gli utilizzatori che presentano una domanda per via elettronica e quelli che invece la presentano per posta. Questi partecipanti non ritengono adeguato confrontare questo emolumento con l'importo riscosso per un permesso d'acquisto di armi e considerano illogica la differenza tra l'importo dell'emolumento per le autorizzazioni di acquisto e quello per le autorizzazioni eccezionali.

4.20 Art. 24

BS, CDDGP, CCPCS e UCS segnalano che in merito alla riscossione degli emolumenti per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti non vengono menzionati i Cantoni. Questi prodotti chimici dovrebbero essere conservati correttamente (in alcuni casi si tratta di sostanze pericolose) e smaltiti altrettanto correttamente (generalmente come rifiuti speciali e sostanze esplodenti). A loro parere, l'articolo 24 capoverso 2 D-OPreS andrebbe completato di conseguenza.

AG chiede che nel capoverso 3 venga aggiunto il rimando all'articolo 28 LPre (recte: art. 30 cpv. 3 LPre) per lo smaltimento (formulazione proposta: «Per il deposito e lo smaltimento di precursori e di sostanze esplodenti, fedpol riscuote gli emolumenti seguenti *conformemente all'articolo 28 LPre*»).

SDV si dice favorevole al fatto che non vengano riscossi emolumenti se i controlli a campione effettuati nelle drogherie non hanno rilevato irregolarità. **scienceindustries, USAM** e **SKW** chiedono di precisare cosa s'intende per «piccoli quantitativi» e per «quantitativi più elevati» in modo da evitare che si crei una situazione di incertezza giuridica (proposta: «quantitativi fino a 100 kg» e «quantitativi superiori a 100 kg»).

4.21 Art. 25

scienceindustries, USAM e **SKW** affermano che la disposizione può essere ripresa nella forma attuale, fermo restando che venga tenuto conto delle osservazioni relative all'articolo 23 D-OPreS.

4.22 Art. 27

scienceindustries, USAM e **SKW** fanno notare la numerazione sbagliata dei capoversi 2 e 3.

4.23 Art. 32

scienceindustries, USAM e **SKW** chiedono di prevedere un periodo di transizione sufficiente di almeno due anni.

4.24 Allegato 1

ZH, CDDGP, CCPCS, ComNBC e **UCS** osservano che l'elenco di sostanze chimiche selezionate non copre l'intera gamma di precursori che potrebbero rappresentare un pericolo, in quanto alcuni di essi possono essere facilmente sostituiti. In merito ad alcuni precursori, ritengono che occorrerebbe disciplinare le classi di prodotti chimici e non i singoli composti sottolineando che l'elenco andrebbe rivisto ed esteso.

Osservano inoltre che anche i servizi forensi potrebbero necessitare dell'accesso al sistema per adempiere i loro compiti in determinati settori. Ciò vale in particolare per l'Istituto forense di Zurigo (FOR) il quale svolge numerosi compiti su mandato di organizzazioni partner nazionali e internazionali. Secondo questi partecipanti, si dovrebbe concedere ai collaboratori del FOR l'accesso al sistema d'informazione sui precursori per scopi ben precisi. Considerato che a partire dal 1° gennaio 2022 il FOR diventerà un ente autonomo di diritto pubblico del Cantone e della città di Zurigo, i collaboratori non potranno appellarsi all'articolo 19 D-OPreS. Chiedono che gli articoli 18 e 19 D-OPreS, gli allegati 1 e 2 e l'ordinanza JANUS siano modificati in tal senso. **scienceindustries, USAM** e **SKW** chiedono che l'allegato 1 vada modificato solamente previa consultazione dei rappresentanti del settore economico interessati.

5 Pareri espressi in relazione alla legislazione sugli esplosivi

SG è dell'avviso che l'articolo 60 capoverso 3 OEspl vada modificato in modo che il permesso possa essere ritirato «a tempo indeterminato o determinato». Inoltre, osserva che sarebbe vantaggioso se l'infrastruttura informatica creata per adempiere i nuovi compiti nel settore dei precursori potesse essere utilizzata anche nel settore degli esplosivi, in quanto i requisiti sono in gran parte simili se non addirittura identici. SG auspica che l'OEspl venga adeguata in modo da poter presentare le segnalazioni e le domande anche per via elettronica attraverso il sistema d'informazione. Infine, sottolinea che l'accesso alla banca dati BARBARA da parte dei servizi cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sugli esplosivi, come previsto dall'articolo 117e OEspl, ad oggi non è ancora stato implementato e che le autorizzazioni concesse da fedpol sono state rilasciate agli uffici cantonali degli esplosivi interessati solo in forma cartacea. Ritiene che si dovrebbe attuare la disposizione sopra citata per semplificare l'attività di questi uffici. Nel caso in cui, invece, non fosse più previsto un accesso da parte degli uffici cantonali, chiede che l'art. 117e OEspl venga modificato di conseguenza.

6 Osservazioni sulle ripercussioni finanziarie e in termini di personale per i Cantoni

AG, NE, TG, VD, chemsuisse, CDDGP e CCPCS evidenziano che dalla documentazione posta in consultazione non è possibile evincere con precisione l'onere supplementare per i Cantoni generato dai controlli previsti. **AG** e **TG** chiedono di indennizzare i Cantoni per l'espletamento di queste attività. Secondo **NW**, i compiti delegati ai Cantoni dovrebbero comportare solo un minimo onere supplementare e non avrebbero alcun impatto sulle risorse finanziarie o di personale nei settori armi ed esplosivi.

Elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno trasmesso un parere

(con indicazione delle abbreviazioni utilizzate nel testo)

1. CANTONI

AG	Consiglio di Stato Argovia
AI	Consiglio di Stato Appenzello Interno
AR	Consiglio di Stato Appenzello Esterno
BE	Consiglio di Stato Berna
BL	Consiglio di Stato Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato Basilea Città
FR	Consiglio di Stato Friburgo
GE	Consiglio di Stato Ginevra
GL	Consiglio di Stato Glarona
GR	Consiglio di Stato Grigioni
LU	Consiglio di Stato Lucerna
NE	Consiglio di Stato Neuchâtel
NW	Consiglio di Stato Nidvaldo
OW	Consiglio di Stato Obvaldo
SG	Consiglio di Stato San Gallo
SH	Consiglio di Stato Sciaffusa
SO	Consiglio di Stato Soletta
SZ	Consiglio di Stato Svitto
TG	Consiglio di Stato Turgovia
TI	Consiglio di Stato Ticino
UR	Consiglio di Stato Uri
VD	Consiglio di Stato Vaud
VS	Consiglio di Stato Vallese
ZG	Consiglio di Stato Zugo
ZH	Consiglio di Stato Zurigo

2. PARTITI RAPPRESENTATI NELL'ASSEMBLEA FEDERALE

PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro

3. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

UCS	Unione delle città svizzere
-----	-----------------------------

4. ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL'ECONOMIA

pharmaSuisse	Società svizzera dei farmacisti
scienceindustries	Wirtschaftsverband Chemie Pharma Life Sciences
SDV	Schweizerischer Drogistenverband
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USI	Unione svizzera degli imprenditori

5. ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

ACCS	Associazione dei Chimici Cantionali Svizzeri
aquasuisse	Schweizerische Vereinigung von Firmen für Wasser- und Schwimmbadtechnik
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
chemsuisse	Servizi cantonali per i prodotti chimici
ComNBC	Commissione federale per la protezione NBC
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
Raiffeisen	Raiffeisen Svizzera